



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO

TRA

Comodante: Ditta Roche Diagnostics srl con sede a Monza – Viale Stucchi n.10, P.I. 10181220152 in persona della dr.ssa Concetta Patera, in qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante, di seguito denominata la Ditta o il comodante,

e

Comodatario: Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova con sede a Mantova in Strada Lago Paiolo, 10, P. IVA 02481840201 (qui di seguito denominata Comodatario) in persona del Direttore Struttura Gestione Acquisti, Dott. Cesarino Panarelli.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO

La Ditta Roche Diagnostics Srl si impegna a concedere in comodato d'uso gratuito il beni sotto descritto

- Accu-Chek Inform II (IT);

completo degli accessori:

- Accu-Chek Inform li Base Unit Kit;
- Cable Cord Cad 5e Red;
- Code Key Reader Ngbg;
- Handheld Power Supply Fw8001m/12,12v.

Le Parti danno atto che tali apparecchiature sono messe a disposizione delle varie Case di Comunità dell'Azienda e della Struttura Nefrologia e Dialisi.

ART. 2 QUANTITA'

La ditta si impegna a mettere a disposizione in comodato d'uso i seguenti strumenti:

- n.4 Accu-Chek Inform II (IT);

completo degli accessori:



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

- Accu-Chek Inform li Base Unit Kit;
- Cable Cord Cad 5e Red;
- Code Key Reader Nbgg;
- Handheld Power Supply Fw8001m/12,12v.

ART. 3 DURATA

Il comodato avrà validità dal 20/04/2026 e sino al 27 febbraio 2027.

Il comodatario, previo preavviso di 20 (venti) gg, si riserva di concludere anzitempo il contratto in essere nel caso in cui per ragioni sanitarie l'apparecchiatura non fosse più funzionale agli obiettivi diagnostici dell'ente sanitario.

Il comodatario è obbligato a restituire le apparecchiature alla scadenza del termine sopraindicato.

Resta inteso che per nessun motivo il comodante non può esigere la restituzione immediata del bene prima della scadenza del termine sopraindicato.

ART. 4 VALORE DEL BENE

Il Comodante dichiara che le apparecchiature sono in ottimo stato di conservazione, esente da vizi e perciò idonea alla funzione.

Il valore commerciale di ogni singolo bene oggetto di comodato viene stimato in complessivi € (iva escl.).

ART. 5 OBBLIGHI DEL COMODATARIO

Il Comodatario si impegna a custodire i beni in oggetto con la dovuta diligenza e ad utilizzarli a mezzo di personale tecnico qualificato esclusivamente all'interno dell'Asst di Mantova.

Non può essere rimosso ed installato in altro luogo se non a seguito di preventiva autorizzazione scritta del comodante.

Il Comodatario si impegna inoltre a non destinare i beni oggetto di comodato ad uso diverso dalla destinazione stabilita dal fabbricante e a consentire al comodante di far ispezionare il macchinario stesso, in qualsiasi momento, da personale di fiducia.

E' fatto assoluto divieto al Comodatario di concedere a terzi il godimento e/o l'utilizzo dei beni, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, senza il preventivo consenso scritto del Comodante.

Il comodatario si impegna al pieno rispetto delle norme antinfortunistica nell'uso del bene, ed assume la responsabilità del rispetto delle relative indicazioni contenute nel manuale d'uso.

È tenuto a rispettare il libretto d'uso e di manutenzione del macchinario, che viene consegnato unitamente al bene, oltre a copia della dichiarazione di conformità. È fatto, altresì, espresso divieto di apportare modifiche in particolare ai sistemi di sicurezza.



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

Il comodante dichiara che, ai fini della sicurezza, il macchinario è in buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza e conforme ai requisiti di sicurezza vigenti; il comodatario comunicherà al comodante, preliminarmente alla presa in possesso del macchinario, i nominativi del proprio personale che utilizzeranno i mezzi stessi e ne attesterà, con specifica documentazione, la loro formazione ai fini e per gli effetti dell'art. 72 del D. Lgs. n. 81/2008.

Nel caso si rendessero necessarie variazioni di personale, si impegna a comunicare le sostituzioni con adeguato preavviso comunque non inferiore a 5 giorni lavorativi.

Il Comodatario risponde del perimento o del deterioramento dei beni in consegna. Devono essere comunque rispettate le indicazioni sulla manutenzione contenute nel manuale d'uso.

ART. 6 OBBLIGHI DEL COMODANTE

Il Comodante si impegna a consegnare i beni, in ottimo stato, esenti da vizi e del tutto idonei alla propria funzione come già precedentemente dichiarato all'art. 3.

Il Comodante si impegna inoltre a stipulare, a proprie spese, idonea polizza assicurativa a copertura di ogni rischio per i danni a persone, animali o cose causati dal proprio personale nell'espletamento della fornitura con idonei massimali.

L'importo della somma da assicurare corrisponde, di norma, all'importo del contratto stesso.

Il Comodante fornirà, a proprie spese, tutti i materiali di consumo strettamente necessari per l'uso e l'assistenza tecnica gratuita per tutta la durata del contratto di comodato.

Sono a carico del Comodante le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, comprese le eventuali parti di ricambio.

I beni dovranno essere consegnati unitamente ai manuali d'uso in lingua italiana, alla relativa documentazione tecnica ed alla certificazione di rispondenza alla Normativa vigente.

Il Comodante, al fine di consentire un migliore svolgimento delle attività diagnostiche si impegna a fornire gratuitamente all'Azienda adeguato materiale informativo relativo ai beni ed al loro utilizzo e ad istruire gli operatori.

Il Comodante fornirà l'assistenza tecnica gratuita per tutta la durata del contratto di comodato.

ART. 7 CAUSE DI RECESSIONE DAL CONTRATTO

Le Parti si riserveranno la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto di fornitura con preavviso di almeno 20 gg. dalla scadenza prefissata.



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

ART. 8 CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

Il presente contratto, per quanto non espressamente previsto, sarà disciplinato dalle norme contenute negli articoli dal 1803 al 1812 del Codice Civile.

Qualsiasi controversia tra le Parti inerente o comunque relativa al contratto sarà devoluta alla competenza territoriale esclusiva del Tribunale di Mantova.

ART. 9 REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso con relativo onere a carico del Comodante.

Luogo li _____

Il Comodante

Il Comodatario
